



Comune di Carate Brianza
SETTORE LAVORI PUBBLICI

imprenditoriale o professionale cui afferisce l'appalto in contestazione, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo" (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 27 novembre 2019, n. 1290; Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944).

È alla luce di tali principi che verrà valutata la sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso alla procedura di gara, non potendosi effettuare in tale fase - in assenza di domanda di partecipazione e delle dichiarazioni inerenti detti requisiti - valutazioni di dettaglio.

*

QUESITO n. 2

Punto 10 del Disciplinare di Gara. Si chiede se sia possibile fare ricorso all'istituto dell'avvalimento relativamente ai requisiti di fatturato e agli importi indicati nei punti da (iii) a (v) del punto 7.2 del Disciplinare.

RISPOSTA n. 2

Si, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 89 e 172 del D.lgs. n. 50/2016.

*

QUESITO n. 3

Opere da realizzare.

- Si chiede se sia possibile realizzare unicamente 6 campi da padel coperti. In caso contrario, se sia possibile realizzare 8 campi da padel coperti e 2 campi da padel scoperti.
- Si chiede se sia possibile realizzare 3 campi da calcio a cinque.
- Si chiede se sia possibile ricomprendere tra le opere una struttura ricettiva finalizzata ad ospitare i giocatori di padel in occasione dei tornei.

RISPOSTA n. 3

Nell'ambito della presente procedura di gara non sono ammesse varianti al progetto di fattibilità posto a base di gara ma, come precisato dal disciplinare di gara, solo migliorie rispetto al medesimo, in linea con quanto stabilito dall'art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016.

Spetta quindi ai concorrenti effettuare le relative valutazioni in termini di contenuto della propria offerta, non potendo essere anticipate considerazioni di dettaglio in tale fase, pena la violazione del principio di segretezza delle offerte.



Comune di Carate Brianza
SETTORE LAVORI PUBBLICI

*

QUESITO n. 4

Punti 9 e 22 del Disciplinare di Gara. Il punto 9 del Disciplinare prevede che nel caso in cui l'operatore economico non dovesse eseguire direttamente l'attività di progettazione e il progettista non partecipasse in raggruppamento con altri operatori, il concorrente dovrà solamente indicare, in sede di domanda di partecipazione, il professionista abilitato ad eseguire detta attività ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del D.lgs. n. 50/2016.

Si chiede di fornire delucidazioni in merito alle modalità di coordinamento di tale disposizione con quanto previsto dal punto 22 del Disciplinare. In particolare, si chiede di esplicitare le modalità di presentazione dell'Offerta Tecnica nel caso in cui l'Operatore intenda partecipare alla procedura in qualità di Gestore, senza eseguire attività di progettazione

RISPOSTA n. 4

I punti 9.1 e 9.2 delineano le modalità da utilizzare nel caso di operatore economico che non eseguirà i lavori o l'attività di progettazione. Per tale ultima attività, ed in conformità all'art. 59, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici, l'operatore interessato dovrà indicare – come previsto al punto 9 del disciplinare di gara – in sede di partecipazione alla gara il proprio progettista.

Non è chiaro quindi cosa si intenda con la seconda parte del quesito, relativa ad un coordinamento del punto 9 menzionato con il punto 22 del disciplinare di gara dedicato alla formulazione dell'offerta. In effetti, nel caso di specie, oggetto dell'affidamento non è solo l'attività di gestione, ma tutte le prestazioni indicate negli atti di gara, a cui si rinvia.

Di conseguenza, con riguardo al profilo della progettazione oggetto del quesito, se un operatore non intende ovvero non è qualificato per effettuare anche tale attività, come sopra ricordato, in sede di domanda di partecipazione dovrà indicare il proprio progettista.

*

QUESITO n. 5

Punto 25 del Disciplinare di Gara. Si chiede di fornire chiarimenti in merito alla ratio posta alla base dell'attribuzione dei punteggi e, in particolare, in merito alle modalità di selezione del gestore. In particolare, posto che la durata della Concessione sarà pari a 20 anni, e sono vietate proposte in variante migliorative del progetto posto a base di gara, si chiede di fornire le motivazioni in forza delle quali vengono attribuiti 65 punti totali per le migliorie relative a progetto di fattibilità tecnico-economica, ai criteri ambientali minimi e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ossia ad aspetti tecnici di minore importanza, e soli 10 punti per le migliorie inerenti al progetto gestionale ventennale dell'impianto sportivo.

RISPOSTA n. 5

Come indicato nella risposta precedente, oggetto dell'affidamento non è la sola gestione, ma un insieme articolato di attività. Si ricorda che la determinazione dei criteri di valutazione, a norma dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, è caratterizzata da ampia discrezionalità da parte della



Comune di Carate Brianza
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Stazione Appaltante.

Carate Brianza, li 30.09.2021

Il RUP e Responsabile Settore LL.PP.

Geom. Ivan Giuseppe Cadei

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate